



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' ASILO NIDO DI CAPO DI PONTE E LOSINE

PER IL PERIODO 01/09/ 2021 – 31/08/2024

CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

Articolo 1

FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Articolo 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE - RETTE DA APPLICARE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido, sito in Capo di Ponte, in Via S. Martino e nella sede distaccata di Losine in Via Prudenziini.

La concessione consiste nella gestione complessiva del servizio comprendente tutte le attività educative, amministrative, compresa la gestione delle entrate dell'asilo nido.

La struttura adibita ad asilo nido ha la capacità massima di 26 utenti presso la sede di Capo di Ponte e di 14 utenti presso la sede distaccata di Losine, aventi un'età che va dai tre mesi ai tre anni.

L'asilo nido funzionerà tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi dalla normativa.

Viene garantita l'apertura annuale per 48 settimane oltre 4 settimane ad agosto per il servizio estivo. L'orario di apertura massimo previsto è compreso tra le ore 7:30 e le ore 18.00, dal lunedì al venerdì. Il servizio rimarrà aperto anche il giorno di ricorrenza del Santo Patrono del paese. La gestione delle fasce orarie deve essere improntata alla massima flessibilità per far fronte alle esigenze delle famiglie.

Il personale impiegato nella gestione dell'asilo nido è determinato nella qualificazione e nella misura indicata dalle disposizioni di legge statali e regionali.

Il concessionario garantirà il servizio di un medico in caso di necessità.

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente.

Le rette mensili (comprendenti dell'eventuale contribuzione a carico dell'Ente), verranno versate direttamente dall'utente al concessionario. Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'asilo nido competono esclusivamente e per intero al concessionario, mentre eventuali contributi per la manutenzione o adeguamento del fabbricato competono esclusivamente e per intero all'Unione concedente.

Il concessionario deve assicurare ai residenti dei Comuni facenti parte dell'Unione la priorità per l'accesso all'asilo nido e gli ulteriori posti disponibili possono essere destinati ai residenti dei Comuni limitrofi.

Rispetto all'attuale carta dei Servizi e Regolamento, le rette poste a base d'asta sono aumentate del 5%, come indicato nelle linee guida approvate con Deliberazione di Assemblea n. 15 del 04/06/2021. Pertanto l'importo presunto dell'appalto è stimato in complessivi € 680.400,00 derivante dalle quote versate all'affidatario direttamente dagli utenti e calcolate in base al numero dei posti disponibili presso la Sede di Capo di Ponte e la Sede distaccata di Losine (totale 40 posti) considerando l'intero orario di funzionamento corrispondente ad € 472,50 al netto di Iva di legge.

Le rette poste a base d'asta sono suddivise in quattro fasce così ripartite:

Fascia	Fisso mensile escluso iva	Ore disponibili	Eventuale costo ora aggiuntiva *Salvo preavviso
Fascia 1	€ 262,50	3 ore giornaliere consecutive (senza pasto)	€. 4,20
Fascia 2	€ 393,75	5 ore giornaliere antimeridiane Entro le h. 13.00 (Con pasto)	€. 3,15
Fascia 3	€ 362,25	5 ore giornaliere pomeridiane Dopo le h. 13.00 (senza pasto)	€. 3,15
Fascia 4	€ 472,50	Intero orario di funzionamento (Con pasto)	€. 2,63

Articolo 3

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto didattico-educativo-gestionale presentato.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che

favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Articolo 4

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Sono a carico del concessionario:

- Le spese relative al personale (retribuzioni, oneri riflessi, assicurazioni specifiche, corsi di aggiornamento, fornitura di abbigliamento normativamente prescritto, dotazioni strumentali varie e quant'altro necessario all'ottimale svolgimento del servizio concesso);
- Le forniture della merenda, dei materiali per l'igiene e la cura del bambino e di pronto soccorso;
- Le forniture di materiali di cancelleria per la didattica e per l'ufficio;
- La fornitura di presidi parafarmaceutici;
- La manutenzione ordinaria dei beni mobili presenti presso le strutture in cui si esegue il servizio oggetto di concessione;
- La sostituzione di tutti i beni mobili usurati, lesionati o divenuti inservibili per cause addebitabili al concessionario; se la causa è addebitabile all'usura naturale dei beni la relativa spesa per la sostituzione è a carico dell'Unione;
- La disinfestazione e derattizzazione dei locali, anche nell'ambito delle procedure HACCP;
- La manutenzione e la pulizia ordinaria degli immobili (compresi i materiali occorrenti) ad esclusione del taglio dell'erba;
- **Il rispetto della Carta dei Servizi** presentata in sede di offerta tecnica.

La Carta dei servizi potrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti ogni qualvolta l'Unione modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie indicati nel "verbale di consegna" sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare in comodato gratuito le attrezzature presenti presso le strutture in cui si esegue il servizio concesso.

Il concessionario, ai fini di una migliore gestione del servizio, potrà integrare l'arredamento e/o le attrezzature presenti nelle strutture con beni mobili di sua proprietà che, alla fine della concessione, verranno dallo stesso ritirati.

I beni acquistati durante la concessione attraverso donazione all'Unione o attraverso l'utilizzo di contributi destinati all'Unione rimangono di proprietà dell'Unione medesima.

Il concessionario è tenuto alla riconsegna all'Unione di tutti i beni mobili, degli impianti fissi e delle attrezzature presenti nelle strutture (compresi i beni eventualmente acquistati nel corso del periodo

di concessione come sopra precisato), nonché alla riconsegna in buono stato di manutenzione degli immobili oggetto di concessione, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Il concessionario deve:

- svolgere l'attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- garantire l'efficacia e l'efficienza nella gestione nonché la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara;
- assicurare la ottimale gestione ed il corretto e tempestivo introito delle rette mensili;
- rispettare le norme di legge e di C.C.N.L. applicabili agli operatori impiegati nella gestione del servizio;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. modifiche;
- stipulare apposita polizza assicurativa per i danni occorsi ad operatori e utenti durante o a causa dello svolgimento del servizio;
- applicare il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- predisporre il piano di formazione annuale del personale;
- permettere l'utilizzo di mezzi di pagamento telematici delle rette.

Il concessionario è tenuto inoltre a presentare una relazione, con periodicità annuale, sull'attività svolta, dalla quale risultino i servizi prestati, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati.

Al concessionario sono dovute le rette di frequenza del nido da parte delle famiglie al lordo di eventuali riduzioni concesse dall'Unione in base alla fascia ISEE.

Con la concessione del servizio, l'Unione trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tale fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente. Il Concessionario è tenuto ad effettuare almeno n. 2 (due) solleciti scritti all'utente insolvente assegnando un congruo termine per provvedere.

Articolo 5

ONERI A CARICO DELL'UNIONE

Sono a carico dell'Unione le seguenti spese:

- riscaldamento;
- energia elettrica;
- telefonia;
- arredi;
- concessione in uso gratuito degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;
- manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature;
- sostituzione degli arredi esterni ed interni e dei grandi elettrodomestici in caso di guasto non riparabile e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), quando i guasti non siano imputabili al concessionario;
- taglio erba;
- disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;

- fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base alla prescrizione medica.

Articolo 6

NORME RELATIVE AI PASTI

Presso l'Asilo Nido di Capo di Ponte il servizio di preparazione pasti per il pranzo è gestito da una cuoca della "Scuola Materna Capontina Paolo VI" adiacente all'Asilo Nido. È onere del concessionario prelevare quotidianamente i pasti dalla scuola materna (distante circa 50 metri) e trasportarli, adeguatamente conservati, all'asilo nido, per procedere poi allo scodellamento, alla distribuzione e somministrazione nell'osservanza della normativa vigente in materia.

Presso l'Asilo Nido di Losine il servizio di preparazione delle pietanze per il pranzo è esterno all'Asilo Nido ed è gestito da un servizio di catering con esperienza pluriennale nel settore della ristorazione. Il costo del pasto è compreso nella retta di frequenza ed è corrisposto direttamente dall'utente al concessionario.

Le modalità di gestione del servizio mensa saranno oggetto di apposita convenzione tra la Scuola Materna/servizio catering ed il concessionario.

I generi alimentari forniti agli utenti devono essere di prima qualità, nel rispetto delle prescrizioni igieniche richieste dalla vigente normativa, delle tabelle dietetiche predisposte dall'ASL e dei menu concordati, delle norme sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti trasportati, nonché nel rispetto delle caratteristiche merceologiche indicate dalle Linee guida della Regione Lombardia, che qui si intendono pienamente richiamate.

Tutte le prestazioni oggetto della somministrazione pasti presso l'asilo nido sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Art. 7

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'intervento educativo presso l'asilo nido deve essere conforme agli standard gestionali previsti dalla vigente normativa in materia.

Nello svolgimento del servizio deve essere garantito il raccordo con l'Unione, anche mediante la nomina di un coordinatore organizzativo.

Il personale impiegato (coordinatore, educatore e ausiliario) deve essere dotato dei titoli e delle capacità professionali stabilite dalla legge per lo svolgimento delle mansioni ad esso riconducibili.

Nello svolgimento del servizio deve essere garantito il rapporto personale impiegato/bambini presenti previsto per legge.

I turni del personale addetto devono essere articolati in modo da garantire la presenza continua del personale nei giorni di apertura dell'asilo nido.

Il concessionario deve rispettare, a pena di risoluzione immediata del contratto, la "Clausola sociale per la salvaguardia dell'occupazione" inerente l'assunzione dei lavoratori dipendenti dell'attuale gestore alle medesime condizioni contrattuali. A tal fine si specifica che il personale attualmente occupato consiste in:

Mansione	Cat.	Ore sett.	Scatti anziani	Unità locale	Contratto
Ausiliaria addetta alle pulizie	A1 ex 1°liv	22	2	Entrambi	indeterminato
Operatore Socio Educativo	D1 ex 5°liv	33	2	Capo di Ponte	indeterminato
Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	15	0	Capo di Ponte	13/08/2021
Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	20,50	4	Capo di Ponte	indeterminato
Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	12	0	entrambi	31/07/2021
Operatore Socio Educativo	D1 ex 5°liv	26	4	Capo di Ponte	indeterminato

Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	15	0	Capo di Ponte	31/07/2021
Operatore Socio Educativo	D1 ex 5°liv	20	4	Capo di Ponte	indeterminato
Operatore Socio Educativo	D1 ex 5°liv	27,50	2	Losine	indeterminato
Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	20	0	Losine	31/07/2021
Compresenza op. Socio Educativo	A1 ex 1°liv	12	0	Losine	31/07/2021

Il concessionario deve comunicare il nome del referente, incaricato del coordinamento con i competenti servizi dell'Unione.

Il personale del concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Gli eventuali volontari e/o tirocinanti ospitati dal concessionario dovranno essere coperti, con oneri a carico del medesimo concessionario, da polizza contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

L'Unione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti del personale impiegato dal concessionario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il personale educativo non deve essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, per esigenze temporanee (ferie, malattie, infortuni ecc.) o per responsabilità disciplinari che danno luogo a licenziamento, regolarmente accertate.

Al fine del mantenimento dello standard numerico di base, il personale assente dovrà essere sostituito entro 2 ore, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Tutto il personale addetto all'espletamento del servizio deve essere munito della documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 8

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio "documento di valutazione dei rischi", di garantire la presenza di figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicare il nominativo del responsabile della "Gestione della Sicurezza".

È posta ad esclusivo carico del concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e le derivanti responsabilità.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di approvazione di un proprio "piano di emergenza" dichiarando di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicazione dei nominativi dei Responsabili.

Il concessionario solleva l'Unione da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente le previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza e s.m.i.

Art. 9

PRIVACY

Sia l'Unione che il concessionario applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy.

Art. 10

CONTROLLI E VERIFICHE - FORO COMPETENTE

L'Unione attua i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento della gestione, nonché sul corretto utilizzo delle strutture al fine di verificare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

La vigilanza sulla gestione compete all'Unione dei Comuni per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti.

L'Unione può disporre a sua discrezione l'ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant'altro attenga all'organizzazione del servizio.

È facoltà dell'Unione chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale il Foro esclusivo competente sarà quello di Brescia.

Art. 11

PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questi non giustificato, il servizio non venga espletato in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato dallo stesso in sede di gara, l'Unione applica al concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da € 100,00= a € 1.000,00 per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa. La valutazione sulla gravità dell'inadempimento e sull'ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata alla Commissione di Vigilanza, in contraddittorio con il concessionario.